DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

che modifica la decisione 82/913/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(90/433/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE della Commissione [4], in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato stabilito inizialmente con decisione 82/913/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione del 3 novembre 1989 ;

considerando che la Namibia ha conseguito l'indipendenza e che occorre quindi modificare la decisione 82/913/CEE recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il titolo della decisione 82/913/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Decisione 82/913/CEE della Commissione recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ».

2. L'allegato della decisione 82/913/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
[4] GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33.
[5] GU n. L 381 del 31. 12. 1982, pag. 28.

ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
4	Table Bay Cold Storage, Cape Town, Cape Province			×					(1)
43	Eskort Bacon Co-Operative Estcourt, Natal	×	×				×		(2), TF
47	Bull Brand Foods, Krugersdorp, Transvaal	×	×		×				(2)
81	Blue Continent Cold Storage, Durban, Natal			×					(1)
83	Blue Continent Cold Storage, Cape Town, Cape Province			×					(1)
84	Ellerman Cold Storage, Durban, Natal			×					(1)
90	Epping Cold Storage, Cape Town, Cape Province			×					(1)
94	Walvis Bay Cold Storage, Walvis Bay, Cape Province			×					(1)
95	Imperial Cold Storage, City Deep Transvaal			×					(1)

(*) M: Macello
LS: Laboratorio di sezionamento
DF: Deposito frigorifero
B: Carne bovina
O/C: Carne ovina/caprina
S: Carne suina
SP: Carne dei solipedi
NP: Note particolari

(1) Solamente carne imballata.

(2) Con esclusione delle frattaglie.

TF Lo stabilimento è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.